

Appena il 4 marzo 1743 Sinzendorf mandò al Papa il progetto dell'istruzione per il vicario generale,¹ aggiungendovi un proprio commento.

Il vicariato proposto comprendeva dentro le frontiere del Reich tedesco Brandeburgo, Magdeburgo, la Pomerania e Krossen come pure i principati di Halberstadt, Minden e Kammin. A ciò s'aggiungeva ancora la parte prussiana della Slesia colla contea di Glatz e coi principati di Troppau e Iägerndorf. Nei territori prussiani prima nominati il vicariato generale doveva fungere per gli affari ecclesiastici in prima e seconda istanza, mentre per la Slesia avrebbe dovuto servire soltanto da corte d'appello, poichè rimaneva ferma la giurisdizione del concistoro vescovile di Breslavia.

A rivestire la nuova dignità era scelto il cardinale Sinzendorf il quale doveva impegnarsi con giuramento di fare gli interessi del re e che non poteva farsi sciogliere da tale giuramento da nessun'altra istanza. Tutto quello che apparteneva all'interno della Chiesa, cioè ordinazioni, sacramenti, predica, regolamento di digiuni sottostava a lui, con riserva di eventuali diverse disposizioni previste dalla pace di Vestfalia. Il vicario generale veniva in modo particolare impegnato a non permettere più che persone estere, come nunzi, provinciali, visitatori o commissari, s'ingerissero mai in affari ecclesiastici dei paesi prussiani. Alle cariche ecclesiastiche dovevano venir nominati soltanto sudditi del paese. Al vicario venne infine riconosciuto il diritto di visitare tutti i conventi della sua provincia ecclesiastica e imposto il dovere di provvedere per una rigida disciplina e per l'ordine. Le proprietà dei conventi dovevano venire da lui elencate in inventari, e lo Stato si riservava espressamente l'ulteriore diritto del suo controllo. Le elezioni dei superiori degli Ordini dovevano venir dirette dal vicario generale, e precisamente in presenza di commissari regi. Per l'esecuzione degli affari di sua competenza, il governo prussiano permetteva al vicario generale di far uso di pene spirituali contro riluttanti. La scomunica però non doveva venir intimata, senza previa notizia al re. L'alta giurisdizione e la giustizia criminale sui sacerdoti veniva riservata allo Stato. Finora in Slesia l'alta giurisdizione sui sacerdoti era stata esercitata da tribunali ecclesiastici. Allora faceva eccezione soltanto il diritto di lesa maestà, che veniva giudicato da tribunali civili.

Il regolamento previsto da questo abbozzo si staccava molto essenzialmente dallo *status quo* garantito nel trattato. Similmente stavano le cose circa la legislazione matrimoniale. Qui si trattava soltanto della Slesia, perchè negli altri territori la questione era

¹ Testo in LEHMANN II n. 278 (pag. 245-254), in THEINER I 70, 78.